



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:



Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e. p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza
aviaria presso

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

MiPAAF

SEGGEN

UFF. VIII DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante modifica e integrazione al Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante modifica e integrazione al Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE), Piove di Sacco (PD), in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Porto Viro (RO), in un allevamento di Gazzo Veronese (VR) e in due allevamenti rurali siti nel Comune di San Donà di Piave (VE) confermati rispettivamente il 21, il 23, il 25 gennaio 2017, il 17 e il 28 febbraio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia Romagna a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Sorbolo (PR), confermato in data 2 febbraio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nel Comune di Monzambano (MN) in data rispettivamente 15 febbraio 2017 e 21 febbraio 2017;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 3833 del 15 febbraio 2017, modificato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 004450 del 21 febbraio 2017, con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo ed è stata istituita una ulteriore Zona di restrizione di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010;

RILEVATO che le misure restrittive concernenti il divieto di accasamento dei tacchini nella zona di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 istituita con il provvedimento sopra citato, possono essere rivalutate tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica e che alcune aree, già sottoposte a provvedimenti restrittivi, risultano a minor rischio per quanto riguarda la diffusione della malattia;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE


**Articolo 1
(Modifica Dispositivo dirigenziale
n. 3833 del 15 febbraio 2017)**

1. L'articolo 1, comma 2, lettera c. è modificato ed integrato come di seguito:

c. E' vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR). In deroga a tale divieto, il Ministero della salute può concedere l'autorizzazione all'accasamento dei tacchini nella ZUR, previa richiesta e valutazione positiva della Regione interessata e su parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

Roma, 3 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrallo*



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdante Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi – Avv. Natalia Poba

